



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia



REGOLAMENTO

**DI DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE E DELLO
STEMMA DEL COMUNE DI BORDIGHERA.**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 127 del 31 agosto 2011

Disposizioni Generali

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 2, comma 3, dello Statuto del Comune, ed in relazione al disposto dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma Comunali.

Articolo 2

(Gonfalone e Stemma comunali: loro foggia e significato)

1. Lo stemma civico, come descritto nello statuto della Città di Bordighera ai sensi dell'art. 2, comma 3, è autorizzato con decreto reale del 7 febbraio 1929.

2. Come attributo della personalità, esso è proprio del Comune in quanto ne è titolare.

3. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale. Il Gonfalone Comunale, emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente adottato e ordinato con deliberazione della Giunta Municipale n. 117 del 29 marzo 1952, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 17 aprile 1952, è rappresentato da un drappo rettangolare cadente e terminante con frangia aurea; il drappo è appeso ad un'asta orizzontale a sua volta sostenuta da una verticale e centrale ad essa legata da due cordoni con fiocchi aurei.

4. Lo stemma è così partito: di rosso, all'albero di pino nodrito su pianura erbosa, il tutto al naturale, sinistrato da un leone d'oro rampante contro l'albero, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune, sotto il quale è riportato il nome del Comune.

5. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la consulta araldica, approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652, il Gonfalone del Comune di Bordighera è un drappo di colore azzurro ed in esso è riprodotto lo "stemma civico", regolarmente autorizzato con Decreto Reale 7 febbraio 1929, registrato alla Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma il 16 dicembre 1940, così descritto: "Di rosso, albero di pino nodrito su pianura erbosa, il tutto al naturale, sinistrato da un leone d'oro rampante contro l'albero, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune", sopra il quale è riportato il nome del Comune.

Articolo 3

Custodia del Comune

1. Il Gonfalone è custodito nella sala del Sindaco conservato su apposito piedistallo, con al posto d'onore a destra la bandiera nazionale e a sinistra la bandiera europea ("drapeau d'honneur" del Consiglio d'Europa).

Articolo 4
(Uso del Gonfalone)

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, il Comune fa uso del Gonfalone, cui spetta il posto d'onore, accompagnato sempre dalla Bandiera Nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).
2. Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
3. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

Articolo 5

(Utilizzo del Gonfalone nell'ambito delle iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente)

1. La partecipazione del Gonfalone – di norma – è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
2. L'amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
3. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione di carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentare la comunità locale.
4. Analogamente il Comune può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono al di fuori del territorio comunale.

Articolo 6

(Modalità per la concessione in uso e l'invio del Gonfalone)

1. Il legale rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 5 dovranno presentare apposita istanza al Sindaco.
2. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi dell'art. 5 ne consentano l'istruttoria tecnica.

Articolo 7

(Procedure per l'autorizzazione all'uso del Gonfalone)

1. L'invio del Gonfalone – previa istruttoria tecnica del Responsabile della struttura di massima dimensione cui è assegnato il servizio segreteria del Sindaco e della Giunta – è autorizzato dal Sindaco.

2. L'ordine di servizio per l'invio del Gonfalone viene effettuato agli uffici competenti dal responsabile individuato al comma precedente, previa autorizzazione del Sindaco.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 dovrà essere tempestivamente comunicato agli assessori ed ai capigruppo consiliari.

Articolo 8 (Collocazione del Gonfalone)

1. Scortano obbligatoriamente il Gonfalone almeno un vigile urbano in alta uniforme e un dipendente che svolge funzioni di gonfaloniere.
2. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
3. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
4. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia il luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
5. Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa, a destra del vessillo comunale.

Articolo 9 (Esposizione dei vessilli)

1. L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal DPR 7 aprile 2000 n. 121.
2. L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 al tramonto.
3. Nel caso che l'esposizione avvenga in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, la bandiera del Comune o il Gonfalone sono esposti per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.

Articolo 10 (Uso dello stemma)

1. Lo stemma comunale, così come descritto all'art. 2, comma 3, dello Statuto, ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Bordighera in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso; è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.

2. Contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con Enti locali, Enti pubblici, Società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale. In tali casi l'uso dello Stemma viene autorizzato tramite un atto del Dirigente o Responsabile di U.O. di Scaff, competente dell'iniziativa o attività in base alla quale viene richiesto il permesso, previa direttiva della Giunta Comunale.

3. Dello Stemma fa parte il logotipo "Comune di Bordighera" posizionato al di sopra dello scudo, con caratteristiche tecniche e caratteri tipografici fissati. La riproduzione può essere effettuata a colori o nel solo colore nero.

4. I colori, le caratteristiche tecniche ed il carattere tipografico dello Stemma da riprodurre nei casi di cui al comma 2, sono esclusivamente quelli riportati nelle elaborazioni grafiche.

Articolo 11

(Riproduzione del timbro ufficiale)

1. Per gli usi correnti certificativi, il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà disporre la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

2. La consegna dei timbri riprodotti come al precedente comma 1 dovrà risultare da apposito verbale. Il consegnatario avrà cura di conservarlo sotto chiave e sarà personalmente responsabile dell'uso.

Articolo 12

(Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13

(Pubblicità del regolamento)

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 14

(Casi non previsti dal presente regolamento)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le norme nazionali e, in particolare: - legge 05.02.1998 n. 22 ed il DPR 7.04.2000 n. 121;
 - b) le norme regionali;
 - c) lo Statuto Comunale;
 - d) il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
